

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122

(Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione.)
(09G0130)

Vigente al: 16-10-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 33, 87](#) e [117 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3](#) ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni;

Vista la [legge 10 dicembre 1997, n. 425](#), recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla [legge 11 gennaio 2007, n. 1](#);

Visto il [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto il [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;

Vista la [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il [decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 ottobre 2007, n. 176](#), e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), come modificato dal [decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235](#), concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323](#), concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#), concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il [decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139](#), concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007](#);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Considerata la [decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004](#), relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(((Oggetto).))

1.

((Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#), disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135](#)))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135](#)))

Art. 4

Valutazione degli

((studenti e delle studentesse))

nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

((I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#).))

Qualora

((uno studente o una studentessa))

con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da

((ciascuno studente e da ciascuna studentessa))

.

1-bis.

((La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.))

2.

((La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi.))

Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'[articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla [legge 25 marzo 1985, n. 121](#).

4.

((I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'[articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.))

5. Sono ammessi alla classe successiva gli

((studenti e le studentesse))

che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di

((comportamento superiore))

a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#), una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento

((dello studente e della studentessa))

è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli

((studenti e delle studentesse))

che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti

((dalla studentessa o dallo studente))

e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5

(((Assolvimento dell'obbligo di istruzione).))

1.

((L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), e al [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#).))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135](#)))

Art. 7

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli

((studenti e delle studentesse))

nelle scuole secondarie

((...))

di secondo grado

((...))

si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), e successive modificazioni.

1-bis.

((Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.))

2.

((La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.))

2-bis.

((L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.))

2-ter.

((Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.))

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio

((periodico))

e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano

((triennale))

dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli

((studenti e delle studentesse))

, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'[articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli ((studenti e alle studentesse))

che manifestino la propria opinione come previsto dall'[articolo 21 della Costituzione](#) della Repubblica italiana.

(1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62](#) ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del

2009, n. 122, nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del [decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137](#), convertito nella [legge 30 ottobre 2008, n. 169](#) cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".

Art. 8

(((Certificazione delle competenze).))

1.

((Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.))

Art. 9

(((Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità).))

1.

((La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.](#)))

Art. 10

(((Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1.

((Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della [legge 8 ottobre 2010, n. 170](#), la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.))

Art. 11

(((Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale).))

1.

((La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'[articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.](#)))

Art. 12

Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13

Scuole italiane all'estero

1.

((Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli [articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.](#)))

Art. 14

Norme transitorie, finali e abrogazioni

1.

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135](#)))

2.

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135](#)))

3.

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 8 AGOSTO 2025, N. 135](#)))

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel [decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42](#), sono abrogati.

5. È abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

7.

((Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.))

8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

Art. 15

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla [Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi](#) alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278